



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto all'aggiornamento del tenore letterale dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina il delitto dello scambio elettorale, intercorrente tra la classe politica e le associazioni criminali organizzate. In particolare, il testo dell'articolo 416-ter vigente, modificato dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, facendo riferimento esplicito alle «modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis», potrebbe circoscrivere e limitare il delitto alla necessità oggettiva di modalità esecutive ed attuative della condotta, affievolendo notevolmente la sua portata applicativa.

Del resto, la consolidata giurisprudenza aveva (ed ha) ripetutamente affermato che «se pacificamente il reato si consuma con la conclusione dell'accordo e la formulazione della promessa che vincola reciprocamente le parti alla raccolta dei voti, in cambio di denaro, è del tutto evidente che non possano assumere alcuna rilevanza concreta le modalità di reperimento del consenso, poiché la potenzialità lesiva della condotta è data dalla mercificazione del libero consenso democratico, di cui viene aumentata la potenzialità corruttiva in quanto perseguita attraverso l'attività di un gruppo associato, in attività nella zona territoriale di interesse, e le cui connotazioni di pericolosità emergano e siano conosciute al proponente. Questi, con l'accordo concluso, ottiene l'ulteriore risultato di aumentare le potenzialità

invasive della libera determinazione delle persone sul territorio a cura dei componenti del gruppo illecito, legittimati ad intervenire sulla raccolta di consenso, a prescindere dalle loro concrete modalità attuative, che necessariamente vengono realizzate ad accordo concluso e quindi a reato già perfezionato» (Corte di cassazione, sez. VI penale - sentenza 9 settembre 2014, n. 37374).

Altra giurisprudenza, ancorché più remota, ha tuttavia ritenuto che per la configurabilità del reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorceria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

È dunque necessario rendere l'articolo in questione più chiaro e limpido possibile, evitando interpretazioni restrittive volte ad affievolire le significative disposizioni volte a contrastare il sodalizio criminoso tra politica e mafia, fardello immenso della storia passata e presente della nostra storia repubblicana.

Per i motivi esposti nella presente relazione, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*».

